REGOLAMENTO (CEE) N. 1862/77 DELLA COMMISSIONE

del 12 agosto 1977

relativo alla vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando che, in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE, l'organismo d'intervento italiano ha acquistato durante la campagna 1975/1976 rilevanti quantitativi di olio d'oliva;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1226/77 della Commissione, dell'8 giugno 1977, relativo alle modalità di vendita dell'olio d'oliva acquistato dagli organismi d'intervento (3), ha fissato le condizioni di vendita mediante gara sul mercato comunitario degli oli d'oliva; che la situazione sul mercato dell'olio d'oliva in Italia è attualmente propizia alla rivendita degli oli in oggetto; che, date le caratteristiche del mercato, è opportuno procedere alla vendita mediante gara;

considerando che per evitare qualsiasi rischio di perturbazione del mercato è opportuno limitare la quantità massima che può esse aggiudicata allo stesso operatore partecipante alla gara;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento italiano « Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo », in appresso denominato AIMA, mette in vendita mediante gara, conformemente alle disposizioni del presente regolamento e del regolamento (CEE) n. 1226/77:

— 5 000 tonnellate di olio d'oliva extra vergine;
— 2 000 tonnellate di olio d'oliva vergine corrente;
— 3 000 tonnellate di olio d'oliva vergine lampante;
— 10 000 tonnellate di olio di sansa di oliva,

provenienti dagli interventi della campagna oleicola 1975/1976.

Articolo 2

La pubblicazione del bando di gara ha luogo il 20 agosto 1977.

Le partite di olio messe in vendita e le relative località di deposito sono affisse dall'AIMA presso la propria sede, via Palestro 81, Roma, Italia.

Articolo 3

Il prezzo minimo di vendita è fissato in allegato.

Articolo 4

Le offerte debbono pervenire all'AIMA, via Palestro 81, Roma (Italia), entro e non oltre le ore 14 (ora locale) dell'8 settembre 1977.

Articolo 5

La vendita dell'olio d'oliva è effettuata dall'AIMA il 9 e il 10 settembre 1977. L'AIMA comunica agli enti assuntori l'elenco delle partite non aggiudicate.

Articolo 6

La cauzione è fissata a:

— 13 000 Lit per 100 kg di olio d'oliva extra vergine;
— 11 000 Lit per 100 kg di olio d'oliva vergine corrente;
— 10 000 per 100 kg di olio d'oliva vergine lampante;
— 8 000 Lit per 100 kg di olio di sansa di oliva.

Articolo 7

Qualora il quantitativo globale per il quale il richiedente ha offerto il prezzo più elevato superi:

— 500 tonnellate di olio d'oliva extra vergine;
— 1 000 tonnellate di olio d'oliva vergine corrente;
— 1 000 tonnellate di olio d'oliva vergine lampante;
— 1 500 tonnellate di olio di sansa d'oliva,

l'interessato è dichiarato aggiudicatario soltanto per la partita o le partite il cui contenuto globale non ecceda il suddetto limite.

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.
(3) GU n. L 141 del 9. 6. 1977, pag. 20.

I quantitativi eccedenti tale limite sono aggiudicati agli altri richiedenti, nell'ordine decrescente delle offerte e nel rispetto del limite predetto.

Nel determinare la partita o le partite che non possono essere aggiudicate in applicazione del comma precedente, l'organismo d'intervento italiano sceglie la partita o le partite per le quali il richiedente ha offerto il prezzo meno elevato.

Articolo 8

L'indennità di magazzinaggio è pari a 1 000 Lit/100 kg.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

ALLEGATO

Prezzo minimo di vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano

1. Olio d'oliva extra vergine 1°: 157 000 Lit/100 kg.

2. Olio d'oliva vergine corrente: 141 000 Lit/100 kg.

3. Olio d'oliva vergine lampante base 5°: 132 000 Lit/100 kg.

4. Olio di sansa d'oliva base 15°: 86 500 Lit/100 kg.

Per l'olio d'oliva vergine lampante e oli di sansa con grado di acidità diverso, aumento o diminuzione di 1 000 Lit/100 kg per ogni grado di acidità o frazione di grado di acidità in più o in meno rispetto a 5° e 15°.